Consiglio Regionale del Lazio
Servizio Aula
Area Lavori Assemblea
Il Dirigente

CONSIGLIO REGIONALE LAZIO
10384 17.LUG.06 09:26

Presidente della 5ª
Commissione consiliare permanente
Presidente della 6ª
Commissione consiliare permanente
Presidente della 15ª
Commissione consiliare permanente
Presidente della 9ª
Commissione consiliare permanente
Presidente della 7ª
Commissione consiliare permanente
Presidente della 4ª
Commissione consiliare permanente
Presidente della 8ª
Commissione consiliare permanente
Presidente della 17ª
Commissione consiliare permanente

SEDE

Oggetto: **Proposta di legge regionale n. 150 del 14 luglio 2006** concernente:
"Piano integrato per la conservazione, la valorizzazione e diffusione del patrimonio storico, artistico, archeologico ed ambientale della Valle del Liri"

Si trasmette la proposta di legge regionale indicata in oggetto con l'avvertenza di presentare la relazione entro i termini previsti dall'art. 63 del Regolamento del Consiglio regionale.

Si trasmette copia della stessa alla 6ª Commissione consiliare permanente poiché in ordine all'argomento trattato occorre acquisirne lo specifico parere ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Consiglio regionale.

Le sottoindicate Commissioni consiliari interpellate esprimeranno il parere nei termini temporali indicati dall'art. 58 del Regolamento del Consiglio regionale:

- Sviluppo economico, ricerca, innovazione, turismo;
- Lavoro, pari opportunità e politiche giovanili;
- Cultura, spettacolo e sport;
- Agricoltura;
- Sanità;
- Urbanistica.

(Rita Romanzi)

rC/aT

TORNI
AREA LAVORI ASSEMBLEA

00163 ROMA - VIA DELLA PISANA, 1301 -

L E G I S L A T U R A VIII°

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 150 del 14 luglio 2006

Soggetti proponenti od estremi della deliberazione della Giunta regionale:

Cons.ri: C. Moscardelli, S. Costa, P. Brianti, M. Di Carlo, A. Zanon, F. Dalia, G. Milana, B. Astorre, F. De Angelis e W. Ciaraldi.

Oggetto:

"Piano integrato per la conservazione, la valorizzazione e diffusione del patrimonio storico, artistico, archeologico ed ambientale della Valle del Liri"

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

CONCERNENTE

" Piano integrato per la conservazione, la valorizzazione e diffusione del patrimonio storico, artistico, archeologico ed ambientale della Valle del Liri "

Iniziativa dei Consiglieri: CLAUDIO MOSCARDELLI (MARGHERITA)

COSTA SILVIA (MARGHERITA)
PAOLA BRIANTI (MARGHERITA)
MARIO DI CARLO (MARGHERITA)
ZANON ANTONIO (MARGHERITA)
FRANCO DALIA (MARGHERITA)
GUIDO MILANA (MARGHERITA)
BRUNO ASCIERTO (MARGHERITA)
FRANCESCO DE ANGELIS (DEMOCRATICI DI SINISTRA)
WANDA CIARACCI (UDEUR)

PROPOSTA DI LEGGE

Dichiara formalmente ricevibile

Assegnata all commission 5°-6°-15°-9°-7°-4°-8°-17°

Roma, 14.7.06

d' ordine del Presidente
Il Direttore del Servizio Aula
(Dr. Salvatore Nigro)

Articolo 1
Programma straordinario di interventi settoriali

1. Al fine di invertire la tendenza al calo demografico ed occupazione e all'abbandono delle residenze nei Comuni della media Valle del Liri, la Regione, d'intesa e sentiti i comuni e la XV Comunità Montana "Valle del Liri" indicati al successivo articolo 2, predispone in via transitoria, nell'ambito delle competenze regionali in materia di tutela e di risanamento ambientale, nonché in materia di assetto e utilizzazione del territorio e sviluppo economico e produttivo, e per l'incremento dell'offerta di lavoro, il presente programma straordinario di interventi intersettoriali per la tutela e lo sviluppo ecosostenibile della Media Valle del Liri.

2. Il programma si attua mediante piani pluriennali o annuali d'intervento, settoriali e intersettoriali da elaborarsi e realizzarsi con le modalità indicate, nei successivi articoli, in armonia con quanto previsto dagli articoli 18 e 19 della legge regionale 11 aprile 1986, n.17.

3. I piani di intervento sono selezionati e predisposti in attuazione delle norme direttive di tutela, recupero e valorizzazione delle azioni progettuali previste dai p.t.p. n.11,12, 13,14, adottati dalla Regione e delle previsioni dei piani territoriali di coordinamento degli stessi ambiti redatti in forma preliminare a cura della Regione.

Articolo 2
Area di Intervento

L'area di intervento, interna ad un ambito territoriale abbastanza omogeneo di rilevante interesse per il suo valore ambientale, storico e culturale, comprende tutti i comuni facenti parte della XV Comunità Montana "Valle del Liri", unitamente ai comuni di Monte S.G.Campano, Strangolagalli, Ceprano e San Giovanni Incarico ubicati sulla sponda destra dello stesso fiume Liri, nonché i comuni di Casalvieri e Casalattico ubicati sulla sponda del fiume Melfa suo affluente.

Articolo 3
Obiettivi del Programma straordinario

Il programma previsto dal precedente articolo 1 è rivolto al perseguimento dei seguenti obiettivi prioritari nell'ambito delle previsioni dei PTP (Piani territoriali paesistici) e PTC (Piani territoriali di coordinamento):

a) il disinquinamento delle acque superficiali e il riassetto idrogeologico delle zone interessate da eventi sismici, o di dissesto idrogeologico;
b) la conservazione, il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale, inteso come beni culturali e paesaggistici-ambientali esistenti.
c) lo sviluppo di attività economiche di interesse sovracomunale, nel settore agricolo, produttivo, dei servizi e ricettivo, compatibili con i valori peculiari della Valle.

Articolo 4
Piano Organico per il recupero ambientale e per il riassetto idrogeologico

1. Per l'attuazione dell'obiettivo determinato alla lettera a) del precedente articolo 3, la Giunta regionale approva entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in raccordo con i competenti organi statali, un piano integrato, pluriennale di interventi nel quale:

- Sono individuate le opere necessarie per il recupero ambientale di aree interessate da attività sismiche di dissesto idrogeologico e per la ricostruzione di ambienti vegetazionali riparii o nei fronti collinari e montani;
- Sono indicati il procedimento per la realizzazione delle opere e le relative fasi temporali, con la specifica delle strutture regionali competenti;
- E' specificato l'onere finanziario complessivo per la realizzazione delle opere ed il relativo arco di tempo entro il quale si prevede di realizzare il piano nonché i soggetti concorrenti al finanziamento delle spese,
- Sono specificati i comuni territorialmente interessati da ciascuna opera,
- Sono indicate le modalità di erogazione dei finanziamenti.

2. La progettazione e la realizzazione delle opere previste nel piano è curata dalla XV Comunità Montana, sentiti i Comuni interessati, d'intesa con la struttura regionale preposta alla programmazione, in conformità alle indicazioni previste nel punto 1. Per la specifica progettazione esecutiva, l'espletamento delle gare di appalto e l'esecuzione dei lavori si osservano le disposizioni richiamate nell'articolo 13 della legge regionale 26 giugno 1980, n.88 e quelle contenute nelle leggi regionali 8 novembre 1977, n. 43 e 29 dicembre 1978, n.79.

3. I Comuni interessati dal piano specificato nel presente articolo, sono quelli riportati nel precedente articolo 2.

Articolo 5
Piano integrato per la conservazione, la valorizzazione e diffusione del patrimonio storico, artistico, archeologico ed ambientale della Valle del Liri.

1. Per l'attuazione dell'obiettivo determinato alla lettera b del precedente articolo 3 la Giunta regionale approva, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in raccordo con i competenti organi statali, in attuazione delle previsioni dei PTP e PTC i seguenti piani settoriali:

a) il piano degli interventi denominato "Riscopriamo la ferrovia" per consentire il collegamento ad itinerari escursionistici su sentieri di origine storica da recuperare per rendere fruibili le vestigia ed i siti abbandonati di epoca romana e medioevale;
b) il piano degli interventi denominato "riutilizziamo i centri Storici" per consentire la valorizzazione dei centri storici attraverso l'offerta di attrezzature turistiche, ricettive e di servizi urbani, culturali, ricreativi, privilegiando il riuso sostenibile di strutture edilizie esistenti e l'impiego di energie rinnovabili;
c) il piano degli interventi denominato "Tempo libero" per consentire la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali della Valle del Liri, attraverso:
   - l'offerta di strutture sportive, culturali e ricreative connesse con la realizzazione del parco fluviale del fiume Liri, conformemente al Piano Territoriale Provinciale Generale (P.T.P.G.) adottato dalla Provincia di Frosinone e classificato come sistema ambientale delle valli fluviali ad elevato e medio alto valore naturalistico;
   - percorsi turistici-naturalistici nelle Gole del fiume Melfa e del Massiccio del Monte Cairo e percorso turistico religioso nell'eremo pre-medioevale, forse di origine romanica, dello Spirito Santo.

2. Ciascun piano settoriale deve contenere i seguenti elementi:

- Individuazione delle opere necessarie per realizzare gli obiettivi dei piani settoriali di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma con il relativo importo,
- Il procedimento per la realizzazione delle opere e le relative fasi temporali;
- L'onere finanziario complessivo per la realizzazione delle opere ed il relativo arco di tempo entro il quale si prevede di realizzare il piano, nonché i soggetti concorrenti al finanziamento delle spese;
- L' indicazione dei comuni territorialmente interessati da ciascuna opera;
- L'indicazione delle modalità di erogazione dei finanziamenti.

3. La progettazione e la realizzazione delle opere previste nel piano integrato è cura della Comunità Montana sentiti i Comuni interessati, d'intesa con la struttura regionale preposta alla programmazione.

4. I comuni interessati dei piani settoriali sono quelli di cui all'art.2.

Articolo 6
Sviluppo di attività economiche

1. Per l'attuazione dell'obiettivo determinato alla lettera c) del precedente articolo 3 la Giunta regionale approva, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i seguenti piani specifici d'intervento in attuazione delle previsioni del PTP e PTC:

a) il piano "agricoltura e ambiente" per incentivare le attività di ricerca, sperimentazione e produzione nel rispetto delle qualità ambientali e biocompatibili, delle aree agricole interne al perimetro dei PTP;
b) il piano "ricerca per l'ambiente" per la realizzazione di un parco tecnologico di attività di ricerca per la sperimentazione di produzioni e tecnologie finalizzate alla tutela ambientale, da realizzare attraverso il riordino urbanistico, la dotazione di servizi e infrastrutture;
c) i piani coordinati dello sviluppo delle attività economiche intercomunali, basato sul riordino urbanistico, il recupero ambientale e la dotazione di servizi tecnologici alle imprese e di opere infrastrutturali e di urbanizzazione e lo sviluppo delle strutture ricettive;
d) piano per piccole e medie imprese, aventi sede ed operanti nei comuni di cui all'articolo 2, per la realizzazione di progetti ad alta tecnologia che perseguano le finalità indicate all'articolo 1. Ai fini dell'applicazione della presente legge sono qualificate piccole e medie imprese quelle definite come tali dalla normativa comunitaria in materia di aiuti.

Tali piani possono essere studiati anche in collaborazione con il CET-PALMER (centro di eccellenza tecnologica nel Lazio meridionale) e localizzati in ambiti preferenziali di organizzazione integrata di attività e servizi strategici (A.I.S.) conformemente al P.T.P.G..

Sono finanziati prioritariamente i piani che prevedono:

- L'utilizzazione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o che versino in cassa integrazione guadagni;
- L'innovazione dell'impresa, attraverso la sperimentazione, produzione , acquisizione ed utilizzo di impianti, attrezzature e prodotti tecnologicamente avanzati, rivolti in modo particolare al sostenibile ed alle energie rinnovabili;
- L'impiego di nuove unità lavorative;
- La realizzazione di servizi turistici, culturali e scolastici

2. Ciascun piano specifico deve contenere i seguenti elementi:

- L'individuazione delle opere necessarie per realizzare gli obiettivi dei piani settoriali di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma con il relativo importo,
- Il procedimento per la realizzazione delle opere e le relative fasi temporali;
- L'onere finanziario complessivo per la realizzazione delle opere ed il relativo arco di tempo entro il quale si prevede di realizzare il piano, nonché i soggetti concorrenti al finanziamento delle spese;
- L'indicazione dei comuni territorialmente interessati da ciascuna opera;
- L'indicazione delle modalità di erogazione dei finanziamenti.

3. La progettazione e la realizzazione delle opere previste nel piano integrato è curata dalla Comunità Montana, sentiti i Comuni interessati, d'intesa con le competenti strutture regionali.

4. I Comuni interessati dagli specifici piani sono quelli di cui all'art. 2.

Articolo 7
Modalità di Predisposizione ed attuazione dei piani

1. La predisposizione dei piani di cui alla presente legge è assicurata dalla Giunta regionale che, può avvalersi, mediante apposita convenzione, della collaborazione di soggetti pubblici aventi particolare esperienza in materia.

2. L'Assessorato regionale alla programmazione effettuerà il coordinamento delle attività regionali dirette alla predisposizione dei piani e alla verifica di attuazione dei progetti. La predisposizione dei piani di cui alla presente legge deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri e condizioni generali:

- Deve essere data la priorità alle iniziative che prevedono il recupero del patrimonio edilizio esistente, sia di quello facente parte di centri storici, sia quello relativo ad insediamenti rurali dotati d'interesse ambientale e o da ristrutturare per conseguire gli obiettivi di cui al punto a) e b) dell'art. 6;
- Le opere strutturali devono essere previste nei limiti di un rapporto di contabilità con la salvaguardia ambientale;
- Gli eventuali soggetti privati beneficiari devono essere proprietari dell'area o dell'immobile e gestori diretti delle attività svolte;
- Il contributo in favore di eventuali soggetti privati è in conto capitale, non può superare ogni iniziativa il 40 per cento del costo totale di investimento o, comunque l'ammontare massimo di 250 mila euro,
- I benefici previsti dalla presente legge, in favore di eventuali soggetti privati, sono ammissibili con quelli analoghi previsti da leggi nazionali o regionali, purché l'importo complessivo del contribuito non superi il 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

I piani di cui ai precedenti articoli 5 e 6 debbono contenere:

- La determinazione dei soggetti beneficiari degli interventi, delle iniziative ammesse a contributo, della misura del contributo della priorità e delle connessione tra gli interventi;
- L'indicazione dei procedimenti per la realizzazione dei progetti, fissando le modalità per la presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati e la relativa istruttoria per la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché per la verifica della esecuzione delle iniziative e della rilevazione di eventuali scostamenti e previsioni;
- La specificazione, nei limiti della spesa autorizzata dell'onere finanziario complessivo per la realizzazione di ciascun progetto.

La definizione dei singoli piani avverrà mediante appositi accordi programma tra tutti i soggetti interessati secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142

Articolo 8
Modalità di predisposizione ed attuazione dei progetti

La progettazione delle opere individuate dai singoli piani, di cui alla presente legge,è assicurata dagli enti locali interessati secondo quanto specificato nei precedenti articoli 4, 5 e 6.
Le spese complessive per la progettazione non possono superare l' 8% dell'importo delle spese.
La progettazione deve avvenire d'intesa con le competenti strutture regionali.

Articolo 9
Norme finanziarie

Per l' attuazione del programma straordinario di interventi previsto dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di € ripartiti equamente per gli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008.

La spesa complessiva diviene così suddivisa in relazione alle finalità previste dalla presente legge:

Euro .....per le finalità di cui al precedente articolo 4
Euro .....per le finalità di cui al precedente articolo 5
Euro .....per le finalità di cui al precedente articolo 6

In relazione a quanto stabilito dal precedente secondo comma vengono istituiti nel bilancio di previsione della Regione Lazio, per l'anno finanziario 2006, i seguenti capitoli di spesa con gli stanziamenti a fianco dì ciascuno indicati:

UPB n. denominato "Spese per il piano organico per il recupero ambientale e per il riassetto idrogeologico"

Euro 2006 2007 2008

UPB n. denominato "Spese per il piano integrato per la conservazione, la valorizzazione e diffusione del patrimonio storico, artistico e archeologico ed archeologico ed ambientale della Valle del Liri

UPB .....
Capitolo n. denominato "Spese per i piani coordinati dello sviluppo delle attività economiche:

UIPB .....

All'onere di euro..... previsto per l'esercizio finanziario 2006, si farà fronte mediante riduzione delle disponibilità dell'UPB del bilancio regionale 2006. Alla copertura dell'onere previsto per gli anni 2007 e 2008 si provvederà con le leggi di bilancio dei rispettivi anni. Con le medesime leggi di bilancio è, altresì, autorizzata la rimodulazione delle annualità di spesa previste nei predetti esercizi in relazione agli effettivi tempi di erogazione della spesa stessa.

RELAZIONE

La XV Comunità Montana "Valle del Liri", istituita con legge regionale del 1974, comprende 19 comuni, con una popolazione di 103 mila abitanti e unitamente agli altri 6 Comuni di cui all'art. 2, rivieraschi del Fiume Liri e suoi affluenti, raggiungono complessivamente una popolazione di circa 134 mila abitanti.

Il territorio della Comunità Montana ha una estensione di 56.356 ettari, e unitamente agli altri 6 Comuni raggiunge complessivamente una estensione di 74.094 ettari, di cui circa 40.000 in zona montana. Tale territorio si prolunga per circa 50 Km in direzione nord ovest – sud est ed è attraversato lungo tale direttrice dal fiume Liri costeggiato a monte dalla tratta ferroviaria Roccasecca - Sora - Avezzano.

Tale fiume nasce in Abruzzo presso Cappadocia alle falde del monte Camiciola (m. 1701) e dopo la confluenza con il Gari prende il nome di Garigliano, ricevendo lungo il suo tracciato affluenti come il Fibreno, il Melfa, sulla riva sinistra, ed il Sacco, sulla riva destra. Lungo il tracciato, oltre a cascate minori, si evidenziano la nota cascata di Isola del Liri e le collegate cascatelle, che rendono l'incantevole cittadina una caratteristica isola sul fiume Liri. Quindi, dopo alcuni chilometri, un elevato gradino roccioso, di oltre 40 ml, costringe le acque del Liri a convogliarsi tumultuosamente in una strettoia e cadendo fragorosamente si infrangono sui sottostanti macigni, producendo una umida nebbia che risale dal fondo.

La ferrovia fu inaugurata il 20 agosto 1902 dopo 22 anni di lavori. Sono decine le gallerie ed i viadotti che attraversano il fiume Liri e tuttora suscita un grande interesse per l'originale tecnica ingegneristica utilizzata per il percorso ad andamento elicoidale, in galleria, per superare 102 metri di dislivello presso Capistrello.

La linea si snoda in un lungo e pittoresco solco che il fiume Liri ha tracciato nei millenni e le stazioni ferroviarie sono ideali luoghi di partenza per escursioni verso gli innumerevoli beni monumentali, archeologici e naturalistici del territorio.

Per quanto riguarda le caratteristiche orografiche si evidenziano i rilievi montuosi dei Monti Ernici, che circondano Sora, col monte Serra Alta (m. 1720) e Serra Comune (m. 1870), che degradano attraverso un sistema collinare, nei territori di Arpino, Santopadre, Roccasecca (Gole del Melfa) e Colle S. Magno, che risale nel comune di Terelle, ove svettano i monti Orbachelle (m. 1455) e Monte Cairo (m. 1558).

Complessivamente i boschi occupano una superficie di circa 13 mila ettari, con prevalente essenze a ceduo con querce, castagni, frassini e carpini, quindi a fustaia con faggi, piante resinose, querce e castagni.

Sulla fascia pedemontana, che si sviluppa lungo il corso del fiume Liri, si ergono antichi borghi di origine medievale che costituiscono centri storici ormai quasi del tutto abbandonati e per la difficoltà di collegamenti e servizi inadeguati e soprattutto per la mancanza di disponibilità di lavoro in loco.

Fondi Istat danno un indice di disoccupazione al 2003, nella provincia di Frosinone del 13,50%; ma nei piccoli comuni tale indice diventa ancora più preoccupante; bisogna considerare poi anche l'effetto della denatalità. Tali fatti portano ad un decremento della popolazione residente, con punte massime del 15,60% (nel comune di Terelle, Istat 1991-2001).

Esiste pertanto il pericolo reale che in questi piccoli comuni montani si arrivi allo spopolamento completo se le istituzioni non interverranno con provvedimenti organici adeguati a fermare questo esodo e favorire un'inversione di tendenza.

Tale pericolo è assolutamente da scongiurare poiché verrebbe meno un patrimonio culturale di inestimabile valore e ricco di :

- testimonianze storiche, basti pensare ai personaggi illustri che hanno avuto i natali in questa

terra da Cicerone, Caio Mario, Giovenale, San Tommaso d'Aquino a Umberto e Marcello Mastroianni;

- testimonianze paleontologiche per cui si fà risalire la presenza dell'uomo, nel territorio fra Arce e Fontana Liri, già nel lontano periodo del Pleistocene inferiore, cioè si tratta di uno dei più antichi siti d'Italia;
- testimonianze archeologiche, rinvenimenti di strade romane e la presenza di mura megalitiche (con arco a sesto acuto) in Arpino e Castrocielo, lo scavo e parco archeologico di Fregellae in Arce, ruderi di antichi castelli in tutti i centri storici;
- testimonianze artistiche-architettoniche, basti visitare una delle innumerevoli abbazie e chiese da Sora a Cassino con tutti i tesori d'arte in queste custoditi;
- testimonianze paesaggistiche-ambientali,

a monte si stagliano i centri storici di tipica fattezza medievale e o scrigni suggestivi di macchia mediterranea;

a mezza costa si scorge a tratti il tracciato della strada ferrata che si erge su spettacolari viadotti, con arcate multiple e piloni maestosi in pietra lavorata e poi improvvisamente scompare in lunghe e tortuose gallerie;

a valle fanno capolino scorci suggestivi di una striscia d'acqua che si muove a tratti impetuosamente, superando gradienti altimetrici che danno origine a spettacolari cascate, ed a tratti pigramente imbrigliandosi in grossi invasi artificiali, utilizzati dall'ENEL per la produzione di energia idroelettrica.

La grave situazione socio-economica non ha permesso di sfruttare in termini positivi tali risorse che potrebbero favorire un programma di iniziative imprenditoriali, soprattutto in termini di strutture per il tempo libero e per la ricettività turistica-alberghiera.

Basti pensare alla particolare situazione geografica dove si trova il territorio della XV Comunità Montana, posta fra due grandi serbatoi di domanda turistica, quali sono Roma e Napoli e con la presenza nell'area di importanti siti di interesse turistico-religioso quali l'Abbazzia di Casamari, di Trisulti e di Montecassino.

Se a questo si aggiunge la crisi dell'industria: lo stabilimento Fiat in Piedimonte S.Germano negli ultimi anni ha ridotto di circa il 90% il personale occupato con l'ulteriore conseguente ripercussione su tutto l'indotto; anche lo Stabilimento propellenti militare della Difesa in Fontana Liri ha ridotto il personale occupato dai circa 1.000 addetti originari a circa 130 attuali.

Per cui tali fattori locali, aggravati dalla crisi della globalizzazzione a tutti nota, ha portato ad un incremento sempre maggiore del tasso di disoccupazione e di disgregazione sociale, con la prospettiva di un futuro molto incerto, soprattutto per i giovani.

La XV Comunità Montana, nei limiti delle risorse disponibili, ha posto in essere numerosi significativi interventi per lo sviluppo socio-economico del suo territorio. Ha eseguito i lavori di riscoperta del sito archeologico di Fregellae, ha realizzato un Museo della Valle del Liri, ha effettuato in tutti i suoi comuni molteplici interventi di recupero del patrimonio storico, paesaggistico e naturalistico con specifici interventi a difesa del patrimonio boschivo, di prevenzione dei dissesti idrogeologici, di bonifica dei siti inquinati, di prevenzione incendi, ecc. Attualmente sono in corso i primi lavori urgenti di riqualificazione ambientale del suggestivo e selvaggio sito di interesse comunitario quali Le Gole del Melfa e del Massiccio del Monte Cairo.

Periodicamente organizza manifestazioni per la promozione dei prodotti tipici locali che hanno il culmine nella importante Fiera Enogastronomica e del Turismo della Valle del Liri e della Montagna Italiana, che si svolge ogni fine anno nella città di Sora, che ormai da anni costituisce uno dei maggiori appuntamenti, non solo regionali, degli operatori ed utenti del settore.

La presente proposta di legge si compone di 9 articoli. L'art. 1 definisce il Programma Straordinario di interventi settoriali; l'art.2 individua le distinte aree di intervento; l'art. 3 stabilisce gli obiettivi del Programma Straordinario; l'art. 4 individua il Piano Organico per il recupero ambientale e per il riassetto idrogeologico; nell'art. 5 vengono trattati i temi della conservazione, valorizzazione e diffusione del patrimonio storico, artistico, archeologico ed ambientale della Valle del Liri; l'art. 6

individua i diversi piani di intervento relativi allo sviluppo di attività economica; l'art. 7 definisce i criteri e le modalità di predisposizione ed attuazione dei piani di cui allo stesso articolo; l'art. 8 si riferisce invece alle diverse modalità di predisposizione ed attuazione dei progetti; l'art. 9 infine è rivolto alle norme finanziarie.